



Originale

COMUNE DI CEVA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE
DELLE CENERI.**

L'anno duemilaotto addì quattro del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale è stato convocato per le ore venti e minuti trenta con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Disposto ed effettuato l'appello, risultano presenti i signori;

Cognome e Nome	Presente
1. Dr.ALCIATI DAVIDE - Sindaco	Sì
2. Dr. BOCCARDO GIAMPAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. GIGLIOTTI FRANCESCO - Assessore	Sì
4. LINGUA ONORATO - Assessore	Sì
5. NAN ALESSANDRO - Assessore	Sì
6. BOTTERO GIUSEPPE - Assessore	Sì
7. Ing.RAINERI ROMANO - Assessore	Sì
8. CAJRO ALBERTO - Consigliere	Sì
9. ALTARE MARCO - Consigliere	Sì
10. SEVEGA PAOLO - Consigliere	Sì
11. GIUGALE ROSANNA - Consigliere	Sì
12. GHISOLFI DANIELE - Consigliere	Sì
13. GULA MASSIMO - Consigliere	Sì
14. STIRIANOTTI ENRICO - Consigliere	Sì
15. FERRERO NADIA - Consigliere	Sì
16. GARELLI GIANLUCA - Consigliere	Sì
17. CARLOTTO PIERO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	17
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza la Segretaria Comunale Signora LUCIANO D.ssa Patrizia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr.ALCIATI DAVIDE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

- A relazione del Sindaco, che procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione:

Richiamate :

- ⊙ La delibera consiliare n. 22 del 30 aprile 1992, esecutiva a norma di Legge, di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- ⊙ La vigente normativa in materia di Polizia mortuaria, contenuta nel D.P.R. 10/09/1990 N° 285 e s.m.i. all'oggetto: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- ⊙ La legge 30 marzo 2001, n. 30, che ha introdotto nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o in alternativa alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle ceneri stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

- Preso atto che il Regolamento, previsto dall'art. 3 della L. 130/2001, che doveva essere approvato, come indicato dal comma 1 dello stesso articolo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge, non è stato a tutt'oggi ancora emanato;

- Visto il parere del Consiglio di Stato Sezione 1°, n° 2957/2003, con cui il Consiglio stesso sostiene che nonostante la mancata emanazione del regolamento di attuazione della Legge 130/2001, la stessa legge debba ritenersi applicabile limitatamente alla possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria del defunto, precisando tra l'altro che:

"...omissis... in conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate, inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni possono e debbono essere imposte dai Comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria..... omissis.....";

- Visto il D.P.R. 24/2/2004 con cui è stato accolto un ricorso straordinario proposto in merito all'affidamento a un familiare dell'urna cineraria di un defunto;

- Vista la L.R. N° 33 del 09/12/2003 in materia di cremazione e dispersione di ceneri, la quale all'art.1 - comma 4 - consentiva la conservazione delle ceneri del defunto con affidamento ai familiari;

- Atteso che le disposizioni della citata legge regionale e della legge 130/2001 non erano concordanti, e ponevano l'ufficiale dello stato civile in condizioni di incertezza.

- Considerato che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, non prevede in alcun modo l'affidamento a familiare dell'urna cineraria del defunto;

- VISTA ora la legge regionale del 31 ottobre 2007 n. 20: "Disposizioni in materia di cremazione conservazione affidamento e dispersioni delle ceneri", che ha abrogato la legge regionale 33/2003 ed è intervenuta dopo la legge costituzionale n.3 del 2001 che demanda la competenza alle Regioni ed a cui si richiamano le citazioni giurisprudenziali suesposte .

- Atteso che la suddetta Legge Regionale impone ai Comuni l'obbligo di disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale;

Ritenuto, pertanto, di dotare il Comune di apposito Regolamento per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri conforme alle disposizioni della L. 130/2001 e della L.R. 20/2007;

Visto il Regolamento predisposto dagli uffici che si compone di 26 articoli;

RITENUTO lo stesso degno di approvazione;

- Visto il D.P.R 285/90;

- Vista la L. 30/03/2001 N° 130;

- Vista la L.R. 20/2007;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

- Visti i pareri in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi e contenuti nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2000/267;

si propone al Consiglio Comunale;

- 1°) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa ed in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento Comunale per la cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri che si compone di n. 26 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2°) di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disciplina con esso contrastante.
- 3°) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4°) di inviare alla competente Usl copia della presente unitamente al regolamento allegato ai fini della richiesta di parere ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale n.20/2007.

Il Sindaco terminata la lettura chiede se vi sono interventi o richieste di chiarimento in merito al terzo punto dell'ordine del giorno. Non risultando interventi, pone in votazione l'approvazione del Regolamento, votazione che espressa per alzata di mano riporta il seguente risultato:
presenti 17, votanti 17 favorevoli 17 contrari =, a seguito della quale :

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA :

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa ed in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento Comunale per la cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri che si compone di n. 26 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2°) di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disciplina con esso contrastante.
- 3°) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4°) di inviare alla competente Usl copia della presente unitamente al regolamento allegato ai fini della richiesta di parere ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale n.20/2007.

Comune di CEVA

Provincia di CUNEO

REGIONE PIEMONTE

(Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
--

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
1	Oggetto del regolamento	13	Dispersione delle ceneri
	CAPO II - CREMAZIONE	14	Luogo di dispersione delle ceneri
2	Disciplina della cremazione		CAPO IV – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	15	Consegna ed affidamento delle ceneri
4	Identità delle ceneri	16	Conservazione dell'urna
5	Feretri per la cremazione	17	Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne
6	Crematori		CAPO V – NORME FINALI
7	Caratteristiche dell'urna cineraria	18	Tariffe
8	Destinazione delle ceneri	19	Controllo e sanzioni
9	Affidamento e dispersione delle ceneri	20	Informazione ai cittadini
10	Iscrizione ad associazione	21	Tutela dei dati personali
11	Mancata individuazione dell'affidatario dell'incaricato della dispersione	22	Leggi ed atti regolamentari.
12	Targa con generalità defunti cremati	23	Abrogazioni di precedenti disposizioni
		24	Pubblicità del regolamento
		25	Rinvio dinamico
		26	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:

- del regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente;
- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
- della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

la cremazione, la dispersione e l’affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.
Le dispersioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale di polizia, in quanto compatibili.

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- dall’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

Art. 3 – Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

6. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2 della legge 130/2001.

7. Le tariffe per la cremazione sono fissate dalla Giunta Comunale entro la misura massima di cui all'articolo 1 del D.M. 16 -5-2006.

Art. 4 – Identità delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)*

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 6 – Crematori.

1. Qualora il Comune ritenga di costruire un crematorio, lo stesso dovrà essere realizzato entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi, nel

rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'art. 5 della L.R. 31ottobre 2007, n. 20.

2. E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili

3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione o per l'utilizzo di altro crematorio già esistente in altro Comune

Art. 7 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 20 x cm. 20 ed altezza di cm. 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 8 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate in loculi, con altra salma, ossari, tombe di famiglia, in relazione alla capienza o nicchie cinerarie, o tombe di famiglia, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;

b) interrate in un'area appositamente individuata all'interno di uno dei Cimiteri del territorio comunale, a condizione che esse siano realizzate in materiale non deperibile, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna, allo scadere del periodo di interramento, possa essere tumulata analogamente a quanto previsto per le ossa ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri ai sensi degli articoli 90 e seguenti del DPR 285/90, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie.

c) disperse;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

e) conservate in appositi spazi cimiteriali secondo quanto disposto dall'articolo 80 comma 3 del DPR 285/90 . Il Cinerario Comune è costituito da un manufatto, anche unico costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri da introdurre in forma indistinta siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti. Nel Comune di Ceva coincide con l'ossario comune.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Art. 9 – Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, ed in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado dalla maggioranza degli stessi.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 10 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 11 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 12 – Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse. L'inserimento del nominativo del defunto all'interno di tale targa è a carico del richiedente, previo pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purchè si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e della compostezza del caso.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 13 – Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ceva :

- nel caso in cui il territorio comunale sia avvenuto il decesso.
- ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, qualora nel territorio comunale sia stata inumata o tumulata la salma o siano collocate le ceneri al momento della richiesta;

- ovvero nel caso in cui siano disperse nel territorio comunale.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione :

- a) del soggetto richieste avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri.
- c) del luogo tra quelli consentiti ove le ceneri saranno disperse.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità :

- a) disposizione testamentaria del defunto o volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge, o , in difetto, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile, o, nel caso di concorso di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi;

- b) per coloro, i quali al momento della morte risultino al momento della morte, iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, si rinvia all'articolo 10);

unicamente :

- a) in apposita area a cio' destinata in almeno un cimitero comunale (giardino delle rimembranze), appositamente predisposta all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione. Non è ammessa la dispersione in altre aree pubbliche esterne al cimitero;

b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi, esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti , o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della legge regionale 19/2004;

6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

7. La persona che esegue la dispersione delle aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo ed all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

8. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Ceva, ma in territorio nazionale, l'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

9. Al di fuori delle aree predisposte nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 14 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel giardino delle rimembranze . In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 15 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 7.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o dalla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l'affidamento si concretizza solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o affidatario, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta, per il periodo previsto dal regolamento di polizia mortuaria .

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune . Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere almeno i seguenti elementi indicativi:

- a) dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificati del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia, nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri, e delle altre norme del codice penale, in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;

g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento, sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceva nel caso in cui nel territorio del Comune sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta ovvero nel caso in cui l'affidatario risieda nel Comune di Ceva.

Art. 16 – Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 17 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle per la conservazione al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, o possono provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di loro scelta.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto.

4. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro (art. 3), anche a tenuta informatica, con l'indicazione :

1) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

2) per le variazioni che dovessero intervenire : dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

3) per i recessi dall'affidamento : dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

4) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 18 – Tariffe.

1 Per gli adempimenti previsti preliminari e successivi riguardanti l'autorizzazione all'affidamento personale o alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, la Giunta comunale provvederà a determinare le relative tariffe, entro le misure stabilite dall'articolo 2 del D.M 16 maggio 2006.

Art. 19 – Controllo e sanzioni.

1 Il Comune di Ceva vigila e controlla tramite gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente, l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti secondo quanto stabilito dall'articolo 107 del D.P.R. 285/90, N. 285, nonché dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni. Personale appositamente incaricato puo' procedere in qualsiasi momento a controlli anche i periodi sull'effettiva collocazione dell'urna contenente.

2. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

3. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 20 – Informazione ai cittadini.

1 Il Comune di Ceva favorisce e promuove l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerale.

2. A tal fine impiega adeguati strumenti di informazione e pubblicità.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 21 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 22 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 23 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 25 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione ed ottenuto in merito il parere favorevole dell'A.S.L.:

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi


dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr.ALCIATI DAVIDE

Il Segretario Comunale
LUCIANO D.ssa Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/06/2008 al 25/06/2008, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n.267.

Ceva, li _____

Il Segretario Comunale
LUCIANO D.ssa Patrizia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.
-

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Dichiarazione di Immediata Eseguitività (art.134, 4° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
 - Dell'atto (art.134, 1° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
 - Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.133, 2° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)

Il Segretario Comunale
LUCIANO D.ssa Patrizia